
M E M O R I A

P E R

La univèrsità di s. Maria di Capua.



Nella Real Camera di s. Chiara.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

A JOURNAL OF THE

PHILOSOPHY

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

CHICAGO, ILLINOIS

1950

LA Real Camera di s. Chiara deve determinare qual tribunale debba procedere nelle cause pendenti nella Regia Camera della Sommaria tra la università di s. Maria di Capua, e il rettore della chiesa di s. Lorenzo fondata nel distretto di quel paese. La università sostiene, che il proprio e competente tribunale sia quello della Regia Camera, ove le cause in parte nacquero da principio, ed in parte furono trasportate per voler de' rettori, ed ove trovansi date provvidenze, e fatte decisioni, ed impartito pure un termine, che deve compilarfi. L'attual rettore D. Luigi Gaetani di Aragona presume in contrario, che trattandosi di cause riguardanti una rettorìa di Regio padronato, qual è quella di s. Lorenzo, nulla operi la pendenza de' giudizi nella Regia Camera, nulla ostino le decisioni fattene quivi, nulla valga il consenso dato dagli antecedenti rettori, e niun impedimen-

to nasca dal Reale rescritto destinante a giudice quel tribunale ; e debbano perciò le cause passare al giudizio della Curia reverenda del Cappellan maggiore. Dunque la Real Camera deve decidere , se le particolari circostanze di queste cause diano luogo alla declinazion del foro pretesa dal rettore , o se esse , escludendola di lui intenzione , sieno efficaci a fare continuar le cause nel tribunal della Regia Camera. Questa memoria esibisce un ristretto delle ragioni sostenenti l'assunto della università . La università è sgomentata dagli esempj del passato . La logica della opportunità ha saputo suggerire a' rettori i mezzi di declinare o il foro o il giudice , sempre che si sono veduti vicini ad una decisione , che annunziava lo estermínio degli abusi introdotti a danno di quel pubblico . Uso ampissimo di dilazioni è sempre stata la miglior difesa de' passati rettori . Hanno essi sempre inteso , che non tutti gli uomini son dello stesso umore : che non tutti hanno lo stesso impegno del ben comune : che non son tutti provveduti di eguale dose

dose di attività: che il fervore spesso si stanca, e delle volte onninamente si estingue: che i nuovi amministratori potevano avere o vedute diverse dagli antecessori, o minor grado di azione, circostanze conducenti ad interrompere il corso delle liti, e spesso a dileguarne anche la memoria. Ed in fatti è avvenuto così. Fervidi alcuni governanti portarono le liti molto avanti: stanchi poi e nojati dai frapporti impedimenti, ed arrestati dalla necessità della spesa, ne abbandonarono il corso. Qual è stato lo effetto di questo complicato e molto studiato procedere? La università piange tuttavia con dolore la perdita dello spedale, che sussisteva per la generosa dotazione dei Serenissimi Sovrani Roberto e Giovanna I., e che i rettori distrussero: la università è tuttavia spogliata di quelle sue prerogative, che le leggi del Regno concedono e garantiscono: la università soffre il danno gravissimo di una osteria e di un macello, che si esercitano in mezzo alla sua popolazione: la università sente la gravità nascente dalle pretese de' rettori,

A 3

che

che presumono, essere questi luoghi immuni dalle affisse. Di tanto peso è la causa che si tratta: di tanta importanza ne è la materia. Questi grandi oggetti giusti in se stessi, protetti dalle leggi, nati ed animati da una vegliante giurisprudenza, possono per colpi di distrazione, per colore di dilazione, per competenza di tribunale essere distolti o arrestati. A ciò dee provvedere la mano riparatrice della Real Camera di s. Chiara, alla quale nella compendiata storia del fatto daremo la idea della controversia presente, che va a decidere, e delle ragioni che convengono alla universalità.

Esisteva ne' tempi andati in s. Maria di Capua un antico spedale, che accoglieva ed alimentava li poveri e l'infermi di quel comune. Edificato quasi nel centro del paese, aveva una contigua chiesa intitolata in s. Lorenzo, che dava loro la opportunità di adempiere agli atti di religione. Un cappellano reggeva la chiesa, e dispensava a' poveri ed agl' infermi gli ajuti spirituali. Un governo di laici pre-

deva

deva cura e soprintendeva a quanto bisognasse loro di umano . Ma un luogo senza fondi e vivente di sovvenzioni appena poteva somministrare agli accorrenti una magra esistenza. Il bisogno colle sue forti spinte diede loro animo d'implorare soccorso dal Re Roberto , ed i poveri ne direffero le umili suppliche al Sovrano . Il loro poco coraggio fu animato dalla graziosa accoglienza Reale . Le rendite della bagliva della Città di Capua appartenevano al Re . Su queste rendite Roberto assegnò loro venticinquè oncie di oro l'anno . La esazione non era spedita: molti impedimenti la ritardavano , e qualche volta anche la sospendevano . La suspension delle rendite faceva mancare il sostentamento allo spedale . Onde i poveri implorarono una seconda grazia dalla Regina Giovanna I. nipote di Roberto , Implorarono che si fossero date loro con pieno dritto le rendite del mercato di s. Maria , e quelle della terra de' Lagni , detta oggi di s. Andrea de' Lagni , le quali eran parte della bagliva della Città di Capua . E poichè tali

rendite davano trentuna oncia l'anno, implorarono contemporaneamente la seconda grazia della concessione delle altre once sei. La condiscendenza Sovrana ammise di buona grazia le suppliche: diede a' poveri dello spedale le intere once trentuno, ed assegnò loro in soddisfazione le suddette rendite del mercato. E perchè l'atto fosse interamente compiuto, diede il possesso ad un governatore dello spedale, che prese lo a nome del luogo che amministrava.

Questa Regia concessione, che forma la base e il fondamento della difesa della università, e che deve formar la norma della giustizia nella misura degli avvenimenti posteriori, sarà qui trascritta. La concession primitiva o sia la concession di Roberto non esiste: esistono soltanto alcuni ordini di lui riguardanti la osservanza della concessione. Il diploma della Regina Giovanna I. dell'anno 1346., che solo esiste, e che indica l'antecedente del di lei avolo Roberto, contiene quanto è opportuno all'uopo presente. In esso adunque è narrato

rato e disposto quanto segue : Pro parte pauperum hospitalis nostri s. Laurentii prope Capuam ... fuit nuper Excellentie nostrae veridica insinuacione monstratum, quod clarae memoriae Dominus avus noster Hierusalem & Siciliae Rex illustris, ad charitatis opera dirigens vota sua, pauperibus hospitalis ejusdem tunc in illo degentibus, & ad illud confluentibus successive, de annuis uncis auri viginti quinque percipiendis per gubernatores hospitalis ejusdem, tunc praesentes, & successive futuros, & convertendis in vitam & sustentacionem pauperum eorundem, super juribus, redditibus, & proventibus bajulationis dictae civitatis Capuae, gratiose providit... Et quia in perceptione provisionis ejusdem, dicti gubernatores & pauperes propter diversas adsignationes factas successive, subierunt super juribus supradictis... plura & varia dilacionum rades, & molestacionum anfractus... praenominati pauperes . . . cogitantes, quod inter alia jura seu membra sub praedicta bajulatione contenta, sunt jura bajulationis terrae Alanos, & fori s. Mariae majoris de Capua, ubi

bo-

*hospitale ipsum situatum esse dinoscitur ; quae
 vendi consueverunt & venduntur conjunctim pro
 unciis triginta una . . . exceduntque quantita-
 tem praefatae annuae provisionis . . . in unciis
 auri sex . . . Nobis supplicaverunt devotius
 ut hujusmodi membra , seu jura bajulationis
 terrae Alanei , & fori s. Mariae majoris de Ca-
 pua concedere & adsignare eis in excambium &
 adsecutionem praefatae annuae provisionis uncia-
 rum auri viginti quinque , & reliquas annuas
 uncias seu onerascetes seu excedentes annuam
 provisionem eandem , pauperibus ipsis donare
 ac adnectere & unire provisioni jam dictae , ut
 omnia dicta jura eorundem membrorum bajula-
 tionis terrae Alanei , & fori pauperibus ipsis
 adveniant , benignis dignaremur . Nos autem . . .
 propter specialis devotionis affectum , quem ad
 dictum hospitale gerimus , tamquam opus ma-
 ximum regiarum avitarum , atque nostrarum , di-
 sponentes illud debitis fulcire subsidiis . . . ,
 ante omnia praedictas annuas uncias sex , in
 quibus dicta jura bajulationis & fori excedunt
 praefatam provisionem annuam unciarum viginti-
 quin-*

quinque, secundum expositionem præmissam . . .
 illas ipsis pauperibus . . . donamus, concedimus,
 atque damus. Et . . . præfata jura, redditus,
 & proventus eorundem membrorum bajulationis
 terra Alanei, & fori s. Maria tam in adse-
 cucionem seu excambium dictæ provisionis, quam
 augmentum gratiæ potioris . . . assignamus, da-
 mus, & tradimus dictis pauperibus . . . inve-
 stientes Nicolaum de Alisia . . . gubernatorem
 dicti hospitalis per nostrum annulum de mem-
 bris & juribus supradictis . . . declarantes ex-
 presse . . . quod emtores membrorum & jurium
 prædictorum non nisi gubernatoribus hospitalis
 prædicti præsentis, & futuris, vel eorum nun-
 cio, dicti hospitalis nomine, teneantur de il-
 lis, & debeant de cætero respondere (1). Que-
 sta concessione trasferì a' pòveri dello spedale
 tutta intera quella esazione di rendite, che la
 Regia Corte faceva nel mercato di s. Maria.
 In progresso di tempo, e propriamente nell'an-
 no 1456. Alfonso di Aragona per somma ge-

(1) Fol. 40. Acta pro Regio Fisco.

nerosità concedette al Conte di Fondi Onorato Gaetani , ed alla di lui discendenza il padronato della chiesa di s. Lorenzo , ch'era la chiesa dello spedale . Le Regali voci di Alfonso son queste : *Ipsius cappellæ (cioè della cappella di s. Lorenzo) jus patronatus , seu jus presentandi rectorem , seu cappellanum ad Nos , nostrosque heredes & successores spectat , & pertinet , in ipsaque rectorem presentandi possessione fuimus , & de presenti sumus . Et volentes cum dicto spectabili comite agere gratiose . . . in eundem comitem , ejusque heredes & successores de suo corpore legitime descendentes in perpetuum , omne jus , omnemque actionem , dominium , potestatem dicti juris patronatus , seu juris presentandi rectorem , seu cappellanum in dicta cappella seu ecclesia s. Laurentii cedimus , transferimus , & omnino transportamus ; ipsique comiti , suisque heredibus & successoribus damus , donamus , cedimus , & concedimus . . . ita quod en nunc in antea & in perpetuum dictus comes , ejusque spectabiles heredes possint , & libere valeant , & quilibet eorum valeat præ-*

praesentare rectorem seu cappellanum in dicta cappella, seu ecclesia, quotiescunque vacaverit: dicta cappella, quemcunque ipse comes, ejusque beredes & successores voluerint, qui de fructibus, redditibusque ipsi cappellæ spectantibus & pertinentibus possit respondere (2). Ed ecco ammessa al padronato o sia al dritto di presentare il cappellano o rettore, la illustre famiglia Gaetani: dritto esercitato poi sempre alternativamente nelle nomine, cioè una volta da' nostri Serenissimi Sovrani, ed un'altra dalla famiglia Gaetani: e questo è l'antico e l'ultimo stato. Quando i rettori contenevano la esazione ne' termini della concessione comprendente, come si è narrato, *jura, redditus, & proventus fori*, le cose furono placide. Ciascun di coloro, che venivano a commerciare nel mercato di s. Maria, pagava agli esattori del rettore secondo la misura, colla quale aveva prima pagato ai conduttori di tale esazione. Ma quando i rettori vollero eccedere gli antichi limiti e le

an-

(2) Fol. 151. Acta pro Regio Fisco.

antiche misure, tutto fu lite. Impresero i rettori a voler estendere la esazione fino al mercato della terra di Marcianisi. Serviva di colore a questa tentata estensione il dire, che la concession fatta allo spedale contenendo la traslazione de' dritti della bagliva della terra de' Lagni, questa bagliva comprendeva anche il mercato di Marcianisi. La università di Marcianisi fece guerra. Si difese con semplicità e con vigore: schiarì, che la concession conteneva *jura, redditus, & proventus terre Alanci, & fori s. Mariae*, e non si estendeva al di là: e due ruote del S. C. esclusero la pretension del rettore, rimandandolo ad esigere colà, ove la concession permetteva (3).

Il

(3) Questa causa, intorno alla quale fu compilata la decisione 397. del presidente de' Franchis, fu decisa nell'anno 1586. Da essa si hanno due notizie; l'una, che in quel tempo esisteva tuttavia lo spedale; l'altra, che non si era ancora udito il nome di badia e di

Il zelo de' rettori escluso per sentenza del magistrato dal moltiplicare i luoghi della esazione, ideò di accrescerne per altra via li fondi nell' orbita del mercato di s. Maria, che era il confine assegnato all' esercizio del suo dritto: confine che pure alcune volte oltrepassò. Imprese adunque a dire, che il suolo del mercato era di sua appartenenza. Quindi come per una conseguenza di questa immaginata proprietà, costrinse a pagamento tutti quei cittadini, che facevan delle fabbriche intorno al suolo, ed aprivan delle porte e delle finestre sporgenti in esso. Senza mercede non fu loro permesso ciò fare. Inoltre introdusse una osteria nelle case dello spedale. Ecco un nuovo fondo di rendite. Di vantaggio imposta per urgenza della università una gabella sul vino, ~~che~~ ~~di~~ ~~abbate~~, nomi sentiti qualche volta negli ultimi tempi; ed erano soltanto noti quelli di rettorìa e di rettore. Di fatti mosse la lite, come narra il de Franchis, *D. Berardinus de Mendocia Rector hospitalis prædicti.*

che vendevansi nelle osterie, il rettore presumette, che il suo oste non dovesse pagarla. Ed inoltre pretese e sostenne, che la università non dovesse quivi imporre le assise. Ed acciocchè niente avesse nociuto all' affitto, fece chiudere alcune botteghe de' cittadini poste in poca distanza dal mercato.

Queste cose furon credute gravezze ingiuste dai cittadini. Essi gridavano: la università si commosse: e questo diede cagione a quel primo giudizio; del quale ora brevemente diremo.

Primo giudizio istituito nel S. R. C.

LA università adunque nell' anno 1691. introdusse giudizio nel S. R. C. implorando l' ajuto efficacissimo de' capitoli del regno (4). E dato commissario nella causa, questo magistrato fu per molto tempo impedito a dar provviden-

.....

(4) *Fol. 1. ad 3. II. Vol. Acta universitatis.*

denza. La cagion del ritardo fu questa: Il rettore per alcune controversie della rettorìa aveva ottenuto un delegato nella persona di un reggente del consiglio collaterale, alla cui decisione tentò portare anche la causa introdotta dalla università. Fra molte dilazioni questo giudizio non riportò decreto, se non che nello anno 1722 cioè a capo a ventiquattro. Tante furono le lunghezze frapposte.

Alla intelligenza del decreto dee precedere la notizia di un fatto. Nelle case dello spedale era già un osteria antecedentemente al tempo della lite mossa: e pendente poi la lite il rettore vi aveva anche aperto un macello: onde il decreto del consiglier Fiorillo, che cadde nel tempo, in cui esistevano la osteria ed il macello, comprese l'una e l'altro. Tre parti il decreto contenne. E prima gli affittatori della osteria e del macello furon costretti a pagar le gabelle, come gli altri pagavano (5). Inoltre furon fatte aprir le botte.

B. reghe

(5) *Conductores sabernæ vulgo dicta la do-*

teghe de' cittadini, che al rettore era riuscito a far chiudere di fatto (6). Ed in ultimo luogo fu permesso alla università d'imporre la assise nella osteria e nel macello (7).

Tante

gaba, et macelli, qui fit in taberna predicta, solvantur & solvere debent in beneficium retroscriptae comparentis gabellam tertii vini & carnis respectiue, prout ceteri tabernarii solvunt.

(6) *Respectu vero apothecarum clausurarum de facto inaudita comparente, provisum est, quod decretum interpositum per eundem dominum cause commissarium sub die 24. mensis aprilis proxime elapsi anni 1711. fol. 85. exequatur, pro cuius observantia iterum aperiantur apotheca predicta, & in futurum nihil innovetur.*

(7) *Et nihilominus viso actu possessus fol. 99. liceat comparenti predictae dare & imporre assisas rebus comestibilibus, quae in dicta taberna, & macello venduntur, servata forma Regiae pragmatice XX. de annona fol. 102. 2. t. II. Vol. Acta universitatis.*

Tante dilazioni furon poste in opera, che giunsero a sospendere l'effetto della esecuzione del decreto. Moltiplicate questioni di tribunali e di commissarj trattate in tutta la estensione occuparono molto tempo. Il delegato, che secondochè si è detto, era un reggente del Consiglio collaterale, spediva degli ordini. Ogni ordine era sufficiente ad impedire la osservanza del decreto del consiglier Fiorillo. Non furon tolti gl'impedimenti prima dell'anno 1721. In tal tempo un secondo decreto del consiglier Fiorillo dovette ordinare, che si desse esecuzione al primo (8).

B 2

Ma

(8) Questo secondo decreto è disteso in queste parole: *Accedat scriba causæ, qui mandet nomine S. C. . . Joseph Adariso conductori supradictæ tabernæ, quod pro executione aliarum decretorum . . . cum effectu continuet solutionem gabellarum vini, & aliarum rerum comestibilium, quæ in dicta taberna venduntur, in beneficium retroscriptæ comparentis, & sub-*
ja-

Ma le stesse ragioni, le quali avean prodotto ritardo alla esecuzione del primo decreto, lo produssero similmente alla esecuzione del secondo. Al quale si aggiunsero pure le incommode nè dicevoli voci messe in mezzo da D. Giovanni Marotta, il quale come affittator del macello (9) ven-

.....
jacere debeat assis, quæ a magnificis de gubernio ejusdem universitatis imponuntur. Nec non mandet etiam Dominico Cervoane, quod . . . cum effectu se abtineat a macellando absque licentia universitatis prædictæ, sive affittatoris juris prohibendi: & in casu inobservantiæ claudere faciat macellum. Fol. 129. II. Vol. Acta universitatis.

(9) Le parole della supplica prodotta da lui son queste: *Supplicat humiliter M. V. D. Joannes Marotta patritius capuanus, dicens qualiter mensibus elapsis publico mediante instrumento conduxit a reverendo D. Hieronima Tomacelli Cito abbate s. Laurentii in casali s. Mariæ Capuæ macellum vulgo la chiancà ejus-*

venne ad opporsi ed a produrne gravame. Per tutto ciò non riuscì di proporsi l'affare nel S. C. prima dell'anno 1725. Nel qual tempo, intervenendo nella decisione il chiarissimo presidente Argento, fu dato fuori decreto confermando quelli del commissario (10).

Il rettore produsse il rimedio della restituzio-

B 3 ne

ejusdem abbatie cum immunitate a quibuscumque gabellis, & oneribus, & etiam immunitate ab assisa per annos quatuor. Fol. 116. Acta universitatis.

(10) Il decreto emanato dal S. C. nel 1725. è questo : *Bene provisum per dominum cause commissarium sub die 25. octobris 1721. fol. 128. , ac proinde reverendus abbas, sive ejus conductor pro rebus comestibilibus, quæ venduntur in caupona & laniena, teneantur solvere, pro ut solvunt ceteri cives laici, in beneficium universitatis. Fol. 171. II. Vol. Acta universitatis.*

ne *in integrum* (12): e fattale compagnia di ampio treno di diligenze forensi, non potette la univèrsità disbrigarsene, se non che verso l'anno 1751. Era allora la causa già vicina al punto di decidersi, quando il rettore per distornarne il colpo tentò una via novella. E moissa questione di tribunale tra il S. C. e la Regia Camera per la cagione, che trattandosi di causa attenente a Regio padronato, spettavane la decisione alla Regia Camera della Sommaria; e rimeffane dalla Maestà del Sovrano la cognizione alla Real Camera di s. Chiara, la univèrsità credendo di far meglio facendo più presto, consentì che la causa passasse al giudizio della Regia Camera: ed il Re, attento il consenso dato dalla univèrsità, ordinò che quivi si procedesse (12).

Trasferita per tal modo la cognizion della causa

(11) Fol. 172 ad 173. II. Vol. *Acta univèrsitatis*.

(12) Fol. 199. H. Vol. *Acta univèrsitatis*.
Fol. 249 ad 250. *Acta pro Regio Fisca*.

fa nel tribunal della Sommaria , la università ovvero stanca per la lunga azione ; ovvero perchè dispendiata nel corso del giudizio , ovvero perchè naturalmente illanguidita nel suo primo fervore , intralasciò di proseguirlo e di portarlo alla decisione . A tal termine conducono le dilazioni . Sta dunque questa causa nella Regia Camera della Sommaria : le giuste decisioni del S. C. vi stanno sospese dal gravame : e questa sospensione danneggia oltre ogni credenza l'interesse di quella università , e la economia di quel comune . E questo è quel primo grave ed interessante giudizio , che deve trattarsi .

Secondo giudizio istituito nella Regia Camera della Sommaria.

UN secondo giudizio ha questa origine e questa natura. Un denunziante poco scorto nell' anno 1697. manifestò al Fisco, che le rendite del mercato eran feudali. Alla voce del denunziante l' attenzione di Serafino Biscardi, che in quel tempo era avvocato fiscale, fece sommettere a sequestro. Accorse sollecito il rettore: escluse le voci della feudalità: esibì il titolo della possessione, o fra il privilegio della concessione della Regina Giovanna I; e la giustizia dello stesso fiscale fece istanza per lo dissequestro, alla quale seguì conveniente decreto ed esecuzione (13).

Questo diploma non però, che la necessità costringe ad uscir fuori dalle diligenti custodie de'

(13) *Fol. I. ad 49. Acta pro Regio Fisco*

de' chiufi archivj del rettore , fomministrò alcune notizie , che fino a quel tempo eran giaciate fepolte nella profonda caligine della obblivione . Il perchè quel documento , che fu valevole a liberar la roba dal fequeftro , fu anche valevole a produrre una feconda lite . Il Fifco e la univerfità fi rivolfero al diploma , e ciafcuno vi vide ciò che favoriva la propria intenzione . Non esisteva più lo fpedale nell' anno 1711. Questa inesistenza fomministrò occasione alle diverfe voci del Fifco e della univerfità. Il Fifco ragionava : lo fpedal non esiste ; manca dunque l' opera , alla quale fu diretta la munificenza Reale . Debbono quindi incorporarfi le rendite . La univerfità guardando la cofa in afpetto diverfo , diceva : l' opera dello fpedale era diretta al bene della univerfità : era fondata all' oggetto di alimentarne i di lei poveri e di curarne i malati . E' fatto de' rettori quello , per cui lo fpedal non esiste . I cittadini non debbono soffrir male nè danno per cagione altrui . Dunque . fi riftabilifca lo fpedale , o almeno fi fotti-

tuisca opera egualmente giovevole, egualmente estesa, ed egualmente comune alla opera intermessa. Queste due voci furono espresse nel giudizio del 1711. (14). Intanto il Fisco fece istanza per lo sequestro (15), e lo ripeté anche in faccia al contraddicente rettore (16): ed il presidente Petrone commissario nell' anno 1716. l' ordinò (17). E venutone gravame prodotto per parte dell' illustre duca di Laurenzana (18), e fatto compagno nel gravame il nuovo rettore D. Gero-

- (14) Fol. 104. Acta pro Regio Fisco.
(15) Fiscus instat pro incorporatione, & interim pro sequestro. Fol. 113. a t. Acta pro Regio Fisco.
(16) Fol. 116. Acta pro Regio Fisco.
(17) Et interim fiat sequestrum. Fol. 116. a t.
(18) Fol. 128. Acta pro Regio Fisco.

nimo Tomacelli Cibo (19), dovette l'affare trattarsi nella Regia Camera della Sommaria. La quale, dopo una piena discussione di tutto l'affare, a relazione del presidente Giordano, l'anno 1718. confermò l'ordinato sequestro (20).

Una restituzione *in integrum* prodotta a tempo impedì la esecuzione del decreto: e controversie estranee, e relazioni del razional del cedolario parlanti le lingue de' rettori, e mille altri impedimenti da un lato: e noja e stanchezza nella università, ed estinzion di fervore lasciarono questa causa dormire in quel sonno profondo, dal quale son venuti a scuoterla la prima volta gli attuali amministratori.

B 6

Fer.

(19) Fol. 143. Acta pro Regio Fisco.

(20) Bene provisum super sequestro. Fol. 178. Acta pro Regio Fisco.

Terzo giudizio dell' anno 1771.

L' Anno 1771. il balì D. Pascale Gaetani di Aragona rettore della badia di S. Lorenzo (21) voleva dilatare alcune fabbriche antiche, e per dilatarle doveva occupare il suolo del mercato. La università si oppose. Sosteneva la opposizione allegando, il suolo essere di sua pertinenza. Il rettore doveva adombrar questa verità. Se non aveffela adombrata, non avrebbe potuto fare le fabbriche nel suolo altrui. Le voci del rettore furono accolte meglio che quelle della università. Quindi a questa fu dato termine ordinario, ed intanto fu esegutivamente permesso al rettore di far le fabbriche. Questo termine non fu più compilato (22).

Quar-

(21) Negli ultimi tempi trovasi ne' processi il nome di badia. E' ignoto quando e come fosse nato.

(22) Questa lite è contenuta nel processo intitolato: *Atti per l' illustre balì D. Pascale Gaetani di Aragona.*

Quarto giudizio del 1777.

LA università sentiva il dritto ad essa conveniente d'imporre le affisse sulle cose comestibili, che vendevansi nella osteria e nel macello della rettoria: dritto, che, posto pure in contesa da' rettori, era stato custodito dal S. C. (23): e la interrotta storia de' documenti, e delle querele de' passati rettori lascia intendere, che qualche volta lo esercitava. Dipendevano l'esercizio dalla maggiore o minore diligenza de' governanti. Il rettore se ne dolse. Egli voleva, che tutto fosse rettoria, e che la rettoria fosse tutto. Il macello della rettoria deve essere rispettato. Queste sono le voci de' rettori. E deve essere rispettata la osteria della rettoria: e debbono similmente esserlo le preerenzioni de' rettori, e fino l'insolenti capricci de' conduttori. Questa lingua parlò il

(23) Se ne sono riportati i decreti più sopra,

rettore nel 1777. E raccolti dagli antichi processi alcuni decreti dei delegati dello spedale, e cumulate a ciò le voci di un solito a favor suo, chiese che quello si osservasse. La università non fece avvertire al tribunale, e forse non avverrà essa stessa, che questa causa, che il rettore aveva introdotta come nuova, era identicamente quella, che era stata giudicata dal S. C., e che pendeva sospesa dal gravame nella Regia Camera: o per non averlo avvertito seguì l'avviamento del rettore nel nuovo giudizio. Per ciò avvenne quello che doveva avvenirne. La Regia Camera nella oscurità di tutto l'antecedente ordinò, secondo che era richiesto, che si desse osservanza al solito. Il governator di Capua fu il giudice della esecuzione. L'una e l'altra parte produsse de' testimonj, e l'una e l'altra classe de' testimonj disse in favor di colui, che li produsse. Il favor del rettore prevalse: sembrò meglio provata la pratica della esenzione; e dalla corte di Capua fu

fu decretata la osservanza del solito . Questo decreto, che fu poi confermato dalla Regia Camera, sommise a termine ordinario le pretese della università. Questo giudizio non fu più proseguito (24).

Bis

(24) Di questa unica materia si tratta nel processo intitolato: *Acta pro magnifico procuratore illustris balivi D. Paschalis Cajetani de Aragonia* .

*Ristretto de' giudizj, e qualità e stato
ultimo delle azioni dedotte.*

Questi sono li giudizj agitati finora, e tale n'è stata la materia, quale abbiamo descritta, e tale la condotta e la riuscita, quale abbiamo narrata. Questi giudizj disseminati in quattro processi, hanno tra loro molte cose comuni, e molte particolari; ed i processi sono così neglentemente costrutti, che in molte cose l'uno fa impiccio all'altro. La università dunque per liberar la causa dalla confusione, si determinò nel passato anno a compilare quel termine ordinario, che fu dato dalla Regia Camera, e nella compilazion di esso seguì il sistema di dedurre tuttè le convenienti ragioni, acciocchè comprendendosi in questo termine anche i giudizj sospesi, avvenisse la una delle due cose, cioè o che tutto si comprendesse in una stessa decisione, o che si preparasse la materia alle decisioni particolari.

Que-

Questo era quello che doveva fare la Regia Camera della Sommaria, e questo è quel che l'illustre rettore vuol che faccia la Curia reverenda del Cappellan maggiore. Ma perchè si vegga che alla Regia Camera ne appartiene la decisione, noi proponiamo alcune riflessioni intorno alle azioni dedotte.

L'una e prima è quella di determinare, a cui appartenga la proprietà del suolo del mercato. A decidere la quale affai poche e semplici idee sono richieste. Anzi essa è di tale natura, che le molte parole le nuocciono. In brevi parole adunque questa azione è la seguente. Il suolo compreso nel distretto di un paese: lo spazio lasciato senza edificj, perchè la gente vi si raccolga per cagion di traffico, di cui è, se non che del paese, nel quale esso esiste, ed a cui altro appartiene, se non se a quella università? Noi non comprendiamo come possa muoversi disputa intorno a questa evidenza di verità. E se la cosa è così, è manifesto che lo spedale non poteva avere nè la proprietà nè l'uso di quel sito, se non se o per concessio-

cessione de' Serenissimi Sovrani di questo Re-
 gno, o della università. Ma i Sovrani non
 lo hanno conceduto: e non lo ha nè meno con-
 ceduto la università. Forma il titolo dello spe-
 dale la concessione della Regina Giovanna I.,
 precisa la quale, esso non ha nulla. Ma la pie-
 tà di questa Sovrana che cosa concedette? Con-
 cedette quella parte de' dritti della bagliua di
 Capua, che la Regia Corte posseditrice della
 bagliua esigea nel mercato di s. Maria, che
 era casale di Capua: *jura, redditus, & pro-*
ventus fori s. Mariae. Ora pongasi per ipotesi,
 che per cagione soppravvenuta non si fosse
 più commerciato in quel sito, ed i contrat-
 tanti, che prima radunavansi quivi, si fossero
 o per bisogno, o per maggiore opportunità lo-
 ro trasferiti altrove a trafficare, e dicansi poi
 due cose: l'una, quali sarebbero state più le
 rendite di quel sito abbandonato? l'altra: tra-
 sferito altrove il commercio e la contrattazio-
 ne, lo spedale avrebbe avuto ragion di esigere
 in questo luogo novellamente eletto? Lo spe-
 dale non avrebbe certamente detto di no. Ma
 di-

dicendo di sì, sarebbe venuto a confessare, che esso dovea far la esazione in qualunque altro luogo di quel paese fosse piaciuto scegliere ai contrattanti per vendere e comprare: e queste voci avrebbero provato, che esso non esigeva già per cagion del suolo, che non era suo, ma sì bene per cagion di quel commercio, sul quale è stabilito quel dritto, che va dinotato tra noi col nome di bagliva. E se il rettore ostenta delle concessioni di siti ad uso di fabbriche colà fatte da' precedenti rettori, ostenta un fatto: ed un fatto contrariante la legge, o è un nulla (25), o se è più del nulla, è reità. Per le quali cose la università dimanda o di non essere turbata nell' uso libero e nell' esercizio di questa sua legittima possessione, o di essere in esso reintegrata.

Altra azione ed altra parte della lite è questa. La università dimanda, che si neghi alla rettorìa,

(25) *Et, qua lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis, etiam habentur. L. 5. C. de legib.*

torfa l'esercizio della osteria e del macello :
 Questi corpi non appartengono alla bagliua :
 questi corpi non esistevano in tempo della
 Regia concessione. Questi corpi, o sieno que-
 sti due capi di rendita furono introduzione
 de' rettori posteriori di secoli alla concessio-
 ne . Come puossene dunque legittimare il
 possesso? E poichè vi sono, e fino a che non
 farà intorno ad essi disposto come a giustizia
 conviene , come puossi impedire alla univer-
 sità l' uso della nativa sua facoltà d'impor-
 re le affise alle cose , che vendonsi in essi?
 Per tutto ciò è assai chiaro, che queste cause
 non toccano e non interessano il padronato .
 Interessano sì bene privativamente i rettori ,
 le cui rendite, livellandosi questa materia col-
 la giustizia, e riducendosi la esazione a' dritti
 della bagliua, come era quando fu conceduta,
 soffrirebbero diminuzione, e gli accrescimenti
 delle industrie e della diligenza rimarrebbero
 estinti . E se non interessano il padronato ,
 non sembra esserci motivo sufficiente di trasfe-
 rirne la cognizione alla Curia reverenda del
 Cappellan maggiore.

Diversa del tutto da questa per indole , per natura, per essenza, è l'altra causa o sia l'altra azione nata già e promossa , ed anche una volta giudicata l'anno 1718. dalla Regia Camera della Sommaria . Questa causa interessa il padronato : ma lo interessa in un modo diverso da quello , che suppone l' illustre attuale rettore . Quella rendita che fu unicamente donata a' poveri dello spedale : *pauperibus hospitalis*: quelli proventi che furon dati *in substitutionem pauperum*, furono da' rettori convertiti in usi loro . Quella opera , a cui fu addetta la rendita, non esiste più . Quella pietà religiosa, che mosse l'animo de' Sovrani, che indusse a togliere un fondo di rendita dal loro patrimonio per addirlo al ben de' poveri, non trova nel mutato stato delle cose l'oggetto, che spinse la loro beneficenza . Or qui il Reo padronato è interessato: ma con intenzion diversa dal rettore, è interessato a fare eseguir la opera, non già a proteggerne la distruzione . Potrebbe forse il Fisco volere, che l'opera si restituisse al primiero esser suo: potrebbe voler

ler convertito l'uso delle rendite in altre utili opere. Dunque l'interesse del Regio padronato nella causa presente non forge già a difesa de' fatti de' passati rettori : potrebbe anzi nascere in contrario : potrebbe ridurre i rettori ad essere contenti di avere quel solo, che loro fu dato dalla beneficenza di Alfonso. E se la cosa fusse così, l'interesse del padronato, anzichè nuocerle, potrebbe unirsi colle idee della università. Ora chi è più interessato in ciò, che gli avvocati fiscali del Real patrimonio? E qual più proprio e competente tribunal di quello della Regia Camera della Sommaria : tribunale eletto una volta dal rettore col consenso della università, ed approvato dalla Maestà del Re?

Queste poche e semplici idee, ma solide e vere, sembrano sufficienti ad esporre a' magistrati gravissimi, ed occupati in grandi affari le giuste intenzioni e le salde ragioni della università di s. Maria di Capua.

Napoli alli 20. di agosto del 1797.

Rocco Terracciani.

VA 2 15 14 45